




**COMUNITÀ MONTANA
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO**

Servizio Vigilanza Ecologica
Corso Dante, 29 – 23801 Calolziocorte
Tel. pronto intervento 3339900901
Tel 0341608996 – Fax 0341608996
email: guardieecologiche@comunitamontana.lc.it



ACCENSIONE DEI FUOCHI NEI BOSCHI, NORMATIVA

Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

NORME FORESTALI REGIONALI

Art. 54

(Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.
2. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:
 - a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
 - b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
 - c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38.
3. **L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.**
4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.
5. La pratica del fuoco prescritto deve essere espressamente autorizzata dall'ente forestale, che individua il soggetto responsabile.
6. In occasione di interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del direttore delle operazioni di spegnimento, è ammessa la pratica del controfuoco.

RIFERIMENTI SANZIONATORI:

Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 e successive modifiche ed integrazioni

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

Art. 61

(Vigilanza e sanzioni)

Comma 9. Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 333,65 a euro 3.336,54. **Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 111,22 a euro 333,68.**